

# Eco/sisma bonus con bonifico

Eco bonus e sisma bonus con bonifico per l'impresa minore. I soggetti titolari di reddito d'impresa che adottano il regime di cassa, devono certificare le spese sostenute per gli interventi di **risparmio energetico** e di adeguamento antisismico degli edifici attraverso uno strumento di pagamento tracciabile (bonifico), anche se hanno optato per la contabilità ordinaria. Pertanto, il diritto alla detrazione scatta nell'anno in cui è stato effettuato il bonifico. È questa, in sintesi, la risposta all'istanza di interpello n.46, pubblicata ieri dalle Entrate. L'Amministrazione ricorda che il bonifico bancario o postale è obbligatorio per i non titolari di reddito d'impresa, mentre non lo è per gli imprenditori, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, «in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza». Gli imprenditori minori, dunque, il cui regime naturale è quello di cassa (che impone di contabilizzare le entrate e le uscite monetarie al momento dell'effettiva percezione o corresponsione del saldo economico), sia in regime di contabilità semplificata che nell'ipotesi di passaggio alla contabilità ordinaria, per fruire delle detrazioni relative al **risparmio energetico** e all'adeguamento antisismico degli edifici, devono saldare le spese sostenute per i lavori tramite bonifico. © Riproduzione riservata.

